



Comune di Santa Giusta

Provincia di Oristano

————— Servizio Amministrativo e Polizia Locale —————

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

**N. 430 REG. GEN.
N. 116 REG. SERVIZIO
DEL 15/05/2026**

OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del Dlgs 36/2023 tramite MEPA del servizio di assistenza software presenze alla ditta Sistelinformatica di Nuoro per il biennio 2026-2027 – CIG: BB8008EA26

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 17 del 30.12.2025 di nomina della Dott.ssa Antonella Lombardo, per l'espletamento dell'incarico di posizione organizzativa.

EVIDENZIATA la necessità di procedere al rinnovo dell'assistenza del software presenze, indispensabile per la gestione delle timbrature, ferie, permessi ecc. di tutto il personale in servizio.

VISTA la proposta di contratto di assistenza della ditta Sistelinformatica presente sul MEPA con codice 024-2026-PRES al costo di € 3.580,00 + IVA al 22%),

EVIDENZIATO che la ditta Sistelinformatica di Nuoro ha dato sempre prova di grande correttezza e puntualità nell'espletare il servizio di assistenza dei software in dotazione agli uffici comunali;

TENUTO CONTO che:

- ai sensi del comma 1 dell'art. 17 del D.Lgs. 36/2023 "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";
- ai sensi del comma 2 dello stesso articolo *"In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale"*.

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del citato decreto legislativo è possibile procedere ad affidamento diretto dei servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con gli operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;
- l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000, ma per acquisti di servizi e forniture informatiche, questo Comune è tenuto a procedere mediante ricorso al mercato elettronico od a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione e similari, ecc., ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006;
- non è presente alcuna convenzione Consip attiva per il servizio richiesto.

DATO ATTO che:

- l'offerta della ditta Sistel Informatica srl risulta congrua per rapporto qualità/prezzo e valida in relazione agli obiettivi perseguiti dall'amministrazione tramite il servizio oggetto di affidamento;
- l'operatore economico, in quanto specializzato nel settore di mercato dei servizi informatici, è in possesso di comprovate, specifiche e valide esperienze pregresse idonee all'esecuzione della prestazione del servizio oggetto del presente affidamento entro tempi e nelle modalità rispondenti alle esigenze dell'Ente;
- in precedenti rapporti con l'Ente la ditta ha dimostrato professionalità, serietà e celerità di consegna e assistenza compiendo le forniture secondo le condizioni ed i termini pattuiti.
- l'operatore è iscritto al Mepa ed è in possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-professionali necessari a soddisfare tutte le esigenze connesse al presente affidamento.

RITENUTO pertanto di affidare, tramite affidamento diretto sul MEPA – CODICE 024-2026PRES, ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) D. lgs. 36/2023, il servizio in oggetto all'operatore economico Sist.El Informatica srl con sede a Nuoro in via Mannironi 45, P. IVA 00673310918, per l'importo pari a € 3.580,00 + IVA;

EVIDENZIATO, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente affidamento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per la prestazione di servizio di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

Fine che con il contratto si intende perseguire: garantire il servizio di gestione del software presenze per il periodo dal 01/01/2026 al 31/12/2027.

Oggetto: servizio di gestione del software presenze per il periodo dal 01/01/2026 al 31/12/2027.

Importo del contratto: € 3.580,00 Iva 22% esclusa;

Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023 comma 1 lett. b);

Modalità di affidamento: ordine di acquisto (ODA) sul Mepa;

Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento.

ACQUISITO il Codice Identificativo di Gara tramite fornito dall'ANAC attraverso la piattaforma MEPA – CIG: **BB8008EA26** (ID ordine 9067954);

VERIFICATA la regolarità contributiva mediante acquisizione del D.U.R.C. Numero Protocollo INPS_49498295 Data richiesta 16/02/2026 Scadenza validità 16/06/2026.

VISTA la Legge n. 136 del 13.08.2010, modificata dalla Legge n. 217 del 17.12.2010 la quale prevede:

nell'art. 3 comma 8: l'obbligo della stazione appaltante di inserire nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

nel comma 9 bis del medesimo articolo: la risoluzione di diritto del contratto in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena rintracciabilità delle operazioni;

PRECISATO che:

- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione dell'esiguità dell'importo dell'affidamento, del pagamento ad prestazione avvenuta, della remota possibilità di inadempimento da parte dell'operatore economico, considerata la solidità aziendale e l'affidabilità comprovata dello stesso;
- per la natura del servizio e le modalità di svolgimento del contratto, non sono previsti rischi da interferenza rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'operatore economico, per cui non è necessaria l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.) e il relativo costo specifico per la sicurezza è pari a zero.

VISTI:

- il Titolo primo del D.Lgs. n. 118/2011 ed i relativi provvedimenti attuativi, nonché le discipline contabili vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 267/2000 per quanto con esso compatibili;
- il D.Lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 42/2009”, il quale introduce nuovi principi in materia di contabilità degli Enti Locali;
- il principio contabile n. 16 che prevede la c.d. “competenza finanziaria potenziata”, secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui l’obbligazione sorge, con l’imputazione all’esercizio nel quale esse vengono a scadenza, ma che costituiscono una deroga a tale regola gli accertamenti e gli impegni riguardanti i servizi per conto terzi e le partite di giro che sono registrati e imputati all’esercizio in cui l’obbligazione sorge.

CONSIDERATI:

- il Titolo primo del D.Lgs. n. 118/2011 ed i relativi provvedimenti attuativi, nonché le discipline contabili vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 267/2000 per quanto con esso compatibili;
- il D.Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 42/2009”, il quale introduce nuovi principi in materia di contabilità degli Enti Locali;
- il principio contabile n. 16 che prevede la c.d. “competenza finanziaria potenziata”, secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui l’obbligazione sorge, con l’imputazione all’esercizio nel quale esse vengono a scadenza, ma che costituiscono una deroga a tale regola gli accertamenti e gli impegni riguardanti i servizi per conto terzi e le partite di giro che sono registrati e imputati all’esercizio in cui l’obbligazione sorge.

VISTI:

- L’art. 107 (Funzioni e responsabilità della Dirigenza) del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e l’art. 4, comma 2 del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 e successive modifiche e integrazioni, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio;
- la Legge di Bilancio 2026 n. 199 del 30.12.2025;
- il Regolamento di Contabilità dell’Ente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.62 del 21.12.2016 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 28.12.2017 e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 06.02.2024;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- il DUP 2026/2028 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 29 del 28.11.2025;
- la nota di aggiornamento del DUP 2026/2028, approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 31 del 22.12.2025;
- il Bilancio di previsione per gli esercizi 2026/2028 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 22.12.2025;
- il PIAO 2026/2028 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 23.01.2026;
- il PEG 2026/2028 (parte finanziaria), approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 2 del 12.01.2026 e successive variazioni;

DATO ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, del Responsabile di Servizio e del responsabile del procedimento dell’atto, ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 così come introdotto dalla L. 190/2012.

DETERMINA

DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

DI DARE ATTO che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all’art. 17, comma 1, D.Lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.

DI AFFIDARE alla ditta Sist.El Informatica srl con sede a Nuoro in via Mannironi 45 (P.IVA 00673310918), il servizio di assistenza del software presenze dal 01.01.2026 al 31.12.2027 per l’importo complessivo di €

3.580,00 + IVA e per un importo IVA compresa di € 4.367,60 – mediante ordine diretto sul MEPA (ID ordine 9067954).

DI IMPEGNARE a favore della ditta Sist.El Informatica srl con sede a Nuoro in via Mannironi 45 (P.IVA 00673310918) la somma di € 4.367,60 come segue:

- € 2.183,80 sul capitolo di spesa 10120 – articolo 3201 - Missione 1 Programma 2 Macroaggregato 103 "Spese manutenzione e funzionamento ente – (servizi informatici e telecomunicazioni)", del bilancio 2026-2028, competenza 2026;
- € 2.183,80 sul capitolo di spesa 10120 – articolo 3201 - Missione 1 Programma 2 Macroaggregato 103 "Spese manutenzione e funzionamento ente – (servizi informatici e telecomunicazioni)", del bilancio 2026-2028, competenza 2027.

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;

Scadenza obbligazione:

- € 2.183,80: anno 2026
- € 2.183,80: anno 2027

IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO FABRIZIO MELIS

La Responsabile del Servizio
Firmato digitalmente
Dr.ssa Antonella Lombardo

Copia analogica di documento amministrativo informatico firmato digitalmente (art. 23 - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82), per gli usi consentiti dalla Legge. Santa Giusta, _____

Firma